

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020

ASSE 8 – PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Specifico 8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Obiettivo Specifico 8.2 - Aumentare l'occupazione femminile

AVVISO PUBBLICO

PER IL SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO E ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA'

ARTICOLO 1 –OGGETTO E FINALITA' GENERALI	3
ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA	5
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	5
ARTICOLO 5 - INIZIATIVE FINANZIABILI	6
ARTICOLO 6 - SOGGETTO GESTORE E TUTORAGGIO OBBLIGATORIO	7
ARTICOLO 7– INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI	8
ARTICOLO 8 – CONTRIBUTO CONCEDIBILE.....	11
ARTICOLO 9 - SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
ARTICOLO 10- ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	13
ARTICOLO 11- PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE	15
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	16
ARTICOLO 13 – AIUTI DI STATO	16
ARTICOLO 14 - RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	17
ARTICOLO 15 - VARIAZIONI DI PROGETTO	18
ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	18
ARTICOLO 17 - DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO	20
ARTICOLO 18 - PRINCIPIO DI STABILITÀ DELLE OPERAZIONI	20
ARTICOLO 19 - CONTROLLI	20
ARTICOLO 20 - DECADENZA DAI BENEFICI E REVOCA	20
ARTICOLO 21 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	21
ARTICOLO 22 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	21
ARTICOLO 23 - MODULISTICA E INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO	21
ARTICOLO 24 - INFORMATIVA E TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003	22
ARTICOLO 25 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	22
ARTICOLO 26 - INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE	23
ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI	23

ARTICOLO 1 –OGGETTO E FINALITA' GENERALI

Il presente Avviso è finalizzato alla concessione di incentivi economici per sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività d'impresa) e all'offerta di servizi di tutoraggio, di accompagnamento e consulenza a supporto della creazione e sviluppo delle iniziative imprenditoriali finanziate.

La Regione Calabria, in coerenza con l'Asse 8 "Promozione dell'Occupazione Sostenibile e di Qualità" del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, intende favorire:

- l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo;
- l'aumento dell'occupazione femminile;

Saranno finanziate le nuove imprese nonché i liberi professionisti in forma singola o associata aventi sede legale e/o sede operativa nel territorio della Regione Calabria.

ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria);

- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 del 11/08/2015 - "POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante "POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 agosto 2016 recante "POR Calabria FESR-FSE– 2014/2020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale "Calabria Competitiva – Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821 - DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
- Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 1984, "Partecipazione della Regione alla Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria", pubblicata nel BURC n. 28 del 9 maggio 1984, concernente l'istituzione di Fincalabro SpA e le funzioni dell'ente.

- Le linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 approvate con DGR n. 84 del 17/03/2017.

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a euro 10.063.000,00 a valere sulle seguenti Azioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, Asse 8 "Promozione dell'Occupazione Sostenibile e di Qualità":

- **RA 8.2, Azione 8.2.5** - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) per un importo pari a € 3.133.000,00
- **RA 8.5, Azione 8.5.3** - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) per un importo pari a € 6.930.000,00;

I costi relativi all'attività di tutoraggio obbligatorio, prevista dal successivo art. 6, saranno sostenuti con le risorse del presente avviso. La determinazione dei predetti costi sarà definita con successivo atto.

La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.

Il presente Avviso prevede la possibilità del ricorso alla clausola di complementarietà di cui all'art. 98 del regolamento (CE) n. 1303/2013, per come dettagliato con riferimento alle spese ammissibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Il presente avviso è finanziato a valere sulle seguenti azioni del PO Calabria FESR-FSE 2014-2020

Obiettivo specifico	Azione	Potenziali destinatari
8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	8.5.3 Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	Disoccupati di lunga durata, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, i percettori di ammortizzatori sociali, giunti al termine della fruizione degli stessi e privi di possibilità di rientro al lavoro
8.2 Aumentare l'occupazione femminile	8.2.5 Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	Donne disoccupate o inoccupate

I soggetti proponenti dovranno:

- a) essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda;
- b) rientrare in una delle seguenti categorie:
 1. disoccupati;
 2. inoccupati;
 3. inattivi;
- c) essere residenti in un comune della Regione Calabria almeno sei mesi prima della presentazione della domanda.

La sede amministrativa ed operativa della iniziativa imprenditoriale deve essere localizzata nel territorio della Regione Calabria.

La maggioranza numerica e di quote della costituenda cooperativa o società dovrà essere posseduta dai soggetti aventi i requisiti di cui al presente articolo, alla lettera B. Il legale rappresentante deve essere un soggetto avente i requisiti di cui al presente articolo, alla lettera B.

Pena l'esclusione i soggetti proponenti possono presentare solo una richiesta di agevolazione (sia essa in forma singola o associata).

ARTICOLO 5 - INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili al finanziamento le nuove iniziative imprenditoriali (lavoro autonomo o attività di impresa in forma associata) che riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, la fornitura di servizi alle imprese e alle persone, il commercio di beni e servizi, il turismo e la promozione culturale ad eccezione delle esclusioni previste dal Reg. UE n. 1407/13 del 18 Dicembre 2013.

In particolare, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Avviso gli aiuti:

- a) concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) *qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,*
 - ii) *qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;*
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In relazione a quanto esposto sopra, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

I progetti di impresa dovranno essere redatti secondo lo schema allegato al presente bando e disponibile sui siti della Regione Calabria <http://regione.calabria.it/calabriaeuropa> e

<http://regione.calabria.it/formazione lavoro>. Non saranno ammesse proposte presentate con mezzi e modalità differenti da quelle indicate nel presente bando.

A ciascuna iniziativa ammessa alle agevolazioni, sarà garantito un supporto consulenziale della durata di un massimo di 6 mesi e per un massimo di 40 ore finalizzato allo sviluppo del piano di impresa per come definito al successivo art. 6.

Saranno escluse dal contributo :

- a) le iniziative imprenditoriali costituite prima della data di ammissione al presente finanziamento;
- b) le imprese che non ricadano nella definizione di Microimpresa e Piccola e Media Impresa, così come definite nel Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, Pubblicata sulla G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005 che recepisce la raccomandazione CE 2003/361/CE del 06/05/2003, pubblicata sulla G.U.C.E. L 124 del 20/05/2003;
- c) le imprese che assumeranno una forma giuridica diversa da quella di: a) impresa individuale; b) società di persone; c) cooperative;
- d) le imprese operanti in settori di attività dichiarati inammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 (produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell'acquacoltura e in generale tutti i campi esplicitamente segnalati nell'art.1 del Regolamento citato).

La Regione prevede, attraverso l'emanazione di successivi provvedimenti, l'erogazione di incentivi all'occupazione anche per le nuove imprese costituite a seguito del presente Avviso che dimostreranno l'assunzione o l'inserimento in qualità di soci lavoratori di persone che si trovano nello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

ARTICOLO 6 - SOGGETTO GESTORE E TUTORAGGIO OBBLIGATORIO

Gli adempimenti relativi alle attività di animazione territoriale, all'istruttoria delle domande, all'erogazione delle agevolazioni ed alla gestione delle stesse, di competenza del Dipartimento 7 " Lavoro, Formazione, Sviluppo Economico e Politiche Sociali ", potranno essere ottemperati avvalendosi di Fincalabra Spa, soggetto in house della Calabria .

Per le attività di animazione territoriale Fincalabra Spa potrà garantire l'attivazione di sportelli informativi e di azioni di disseminazione sia sul territorio (es. seminari, incontri) che attraverso il web (es. help desk on line).

A Fincalabra Spa viene, inoltre, affidato la gestione del percorso di tutoraggio obbligatorio che si concretizza nell'erogazione di attività di affiancamento allo start-up delle nuove iniziative ammesse a finanziamento, nonché l'attività di supporto tecnico e operativo.

Al momento dell'ammissione a finanziamento della nuova iniziativa i beneficiari saranno contattati da Fincalabra Spa che indicherà la disponibilità del tutor di assistenza allo start-up per un massimo di 40 ore nell'arco temporale di massimo sei mesi. Il percorso di accompagnamento è realizzato attraverso specifiche azioni di supporto in coerenza con l'evoluzione temporale del processo di valorizzazione delle idee imprenditoriali e dello sviluppo delle imprese neo costituite. Il percorso durerà sei mesi a partire dalla data di avviamento del progetto e dovrà essere finalizzato a:

- favorire l'aggiornamento e il potenziamento delle competenze dei beneficiari attraverso interventi formativi;
- supportare l'innovazione imprenditoriale attraverso percorsi di tutoring tecnologico;

- orientare la nuova idea imprenditoriale secondo logiche di mercato attraverso azioni di consulenza specifica e targettizzata rispetto alle esigenze di progetto comunemente concordate;
- valorizzare le competenze individuali dei beneficiari ai fini dello sviluppo di servizi / prodotti validi rispetto al mercato di riferimento;
- supportare l'elaborazione di un piano d'impresa triennale economicamente sostenibile.

Al termine del percorso di affiancamento sarà obbligo del beneficiario produrre nella specifica relazione intermedia di progetto un **piano di gestione** dettagliato relativo alle prospettive della nuova iniziativa per i successivi tre anni.

ARTICOLO 7– INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Le spese considerate ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni e non alla data di presentazione della domanda.

A. Spese materiali, attrezzature, ristrutturazioni, servizi reali

Le spese ammissibili per la realizzazione dei suddetti interventi devono riguardare l'acquisizione di:

- **A.1 Progettazioni ingegneristiche riguardanti gli impianti, sia generali che specifici, studi di fattibilità economico-finanziaria, collaudi;**
- **A.2** Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica **o usati, fermo restando quanto previsto dal DPR 196/2008 o successivo testo emanando e previa asseverazione a mezzo di perizia giurata**, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'attività oggetto delle agevolazioni;
- **A.3** Opere murarie ed impiantistiche (reti elettriche, idrauliche, ecc.) strettamente necessari all'investimento ammissibile;
- **A.4** Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, da utilizzare nell'attività svolta;
- **A.5** Servizi reali che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario.

Con riferimento alle spese sopra indicate si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- in relazione alla lettera A.1, le spese sono ammesse nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile; nell'ambito di tale limite massimo, le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria non possono eccedere il 2% dell'investimento ammissibile;
- in relazione alle spese di cui alla lettera A.2, si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore; non sono ammissibili spese per tablet, smartphone ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
- le spese di cui alle lettere A.3 non possono in ogni caso superare il limite del 30% dell'investimento ammissibile;

- le spese di cui alle lettere A.4 ed A.5, sono ammesse alle agevolazioni solo se i beni o i servizi acquistati sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'attività oggetto dell'agevolazione e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle necessità del ciclo produttivo e dalle condizioni di mercato;
- tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera A.4 sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche nei limiti ritenuti congrui per la realizzazione del progetto d'investimento. I programmi e le applicazioni informatiche oggetto di agevolazioni dovranno restare ad uso esclusivo dell'unità locale agevolata e, pertanto, non potranno essere né cedute a terzi, né essere utilizzati presso altre unità produttive. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
- in relazione alle spese di cui alla lettera A.5, le spese ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni ed i servizi da acquisire dovranno risultare coerenti con le finalità complessive dell'intervento. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Tali spese sono ammissibili solo fino al 20% dell'importo complessivo ammissibile.

B) Spese immateriali, formazione, promozione, locazioni

B.1) spese di costituzione (parcella notarile e assicurazioni). Le assicurazioni sono quelle relative alla copertura di rischi inerenti l'utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate nel progetto di impresa (quali ad es. infortuni, incendio, furto, etc.) di cui deve essere accertata in ogni caso "pertinenza ed imputabilità" al progetto di creazione di impresa;

B.2) spese per la frequenza di attività formative, collettive o individuali, dei soggetti coinvolti nel progetto di creazione di impresa e strettamente connesse all'acquisizione di competenze necessarie alla realizzazione dell'attività finanziata, anche mediante l'utilizzo di voucher utilizzabili presso strutture formative, regionali ed extraregionali, accreditate ai sensi del regolamento regionale di accreditamento, università, enti di ricerca, altre strutture formative qualificate;

B.3) spese per utenze e per affitto immobili sostenute;

B.4) spese promozionali connesse all'avviamento d'impresa;

B.5) spese per acquisto di materiale didattico e di cancelleria;

B.6) spese relative all'accensione della garanzia fideiussoria, nel limite del 2% dei valori garantiti; **perizie giurate relative ai beni usati nel limite del 3% dell'investimento ammissibile.**

Con riferimento alle spese sopra indicate si precisa che:

- La somma delle spese di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, B1 non può superare nel complesso il **50%** del totale delle spese ammissibili;
- Le spese di cui ai punti B2, B3, B4, B.5, B.6 possono rappresentare fino al 100% delle spese ammissibili ad eccezione dei voucher formativi, che possono essere concessi fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Le spese di cui ai punti A) e B) saranno ammesse alle agevolazioni se risultano effettuate nel periodo intercorrente tra la data di ammissione a finanziamento e il termine ultimo per il completamento del programma di spesa approvato. Detto termine può essere prorogato, a seguito di presentazione di richiesta formale e motivata, per un periodo non superiore a 6 mesi, da richiedersi entro 30 giorni antecedenti la conclusione del progetto, con formale atto di autorizzazione proposto dal Soggetto Gestore

ed adottato dall'Amministrazione regionale.

I pagamenti delle spese, di cui ai punti A) e B), ammesse alle agevolazioni dovranno essere effettuati solo con bonifico bancario, RID, RIBA, carte di pagamento e assimilabili utilizzando il conto corrente dedicato, intestato ai soggetti beneficiari. Non saranno ammessi titoli di spesa regolati per contanti o con assegni.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese per servizi, i fornitori devono aver maturato almeno 3 anni di attività nel settore di consulenza e il valore delle consulenze già prestate deve essere almeno pari a 3 volte il costo del servizio richiesto. Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.

Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA. L'IVA è tuttavia ammessa a finanziamento o nel caso in cui essa risulti non recuperabile in considerazione della ragione sociale della nuova iniziativa professionale o imprenditoriale (associazioni o regimi fiscali di vantaggio).

Ai fini dell'ammissibilità, i pagamenti dovranno essere regolati esclusivamente mediante soluzioni che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti effettuati. Non saranno ammessi titoli di spesa regolati per contanti o con assegni.

Le spese devono essere sostenute e pagate **successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni**, fino alla data prevista per la conclusione del progetto, stabilita in 12 mesi, salvo proroga autorizzata dalla Regione, decorrenti dalla data dell'atto di adesione, documentate con fatture o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

Il progetto deve contenere l'elenco delle spese (al netto dell'IVA se recuperabile e di qualsiasi altro onere accessorio) ed i relativi costi per i quali si richiede il contributo, come da modello disponibile sul sito <http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa>.

C) spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e con la formula del contratto "chiavi in mano".

Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie.

Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del destinatario finale, o coniugi e familiari conviventi. Per quanto riguarda i destinatari finali persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di coniugio ovvero di familiari conviventi. Tali attestazioni sono rese in forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio.

Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie.

Ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento UE 1303/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento UE 1304/2013, sono altresì escluse le seguenti tipologie di spese:

- gli interessi passivi;

- l'IRAP recuperabile;
- l'IVA recuperabile;
- affitto ramo d'azienda;
- acquisto di beni o servizi il cui valore sia espresso forfettariamente o a corpo;
- sublocazione.

ARTICOLO 8 – CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il programma di investimento deve essere organico e funzionale, da solo sufficiente a conseguire le finalità occupazionali ed imprenditoriali predefinite.

L'investimento massimo ammissibile non può superare i € 40.000,00, al netto dell'IVA e deve essere realizzato in un arco temporale di 12 mesi, salvo proroga autorizzata dalla Regione.

Le agevolazioni per la realizzazione delle attività saranno concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis») della Commissione del 18 dicembre 2013.

Le agevolazioni «de minimis» sono concesse nella forma di un contributo alla spesa nella misura massima di € 30.000,00 (trentamila/00), corrispondenti ad un contributo in conto capitale nella misura del 75% dell'investimento ammissibile.

E' prevista la possibilità di presentare, richieste di agevolazione in forma associata.

Nel caso di presentazione di domanda in forma associata il contributo massimo concedibile può essere aumentato proporzionalmente al numero di soggetti associati in possesso dei requisiti previsti sub art. 4 punto b), secondo il seguente schema:

Soggetti proponenti in forma associata	Investimento ammissibile	Contributo massimo agevolabile
2 soggetti	€ 80.000 al netto d'IVA	€ 60.000
3 o più soggetti	€ 120.000 al netto d'IVA	€ 90.000

Le spese ammissibili non potranno superare in ogni caso il valore di € 120.000.

Il valore massimo del contributo concedibile non potrà superare in ogni caso il valore di € 90.000.

Ai contributi di cui al presente articolo si applicano le limitazioni per voci di spesa previste nel precedente articolo 7.

L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

ARTICOLO 9 - SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della Domanda di Agevolazione, sarà visionabile sul sito della Regione Calabria <http://regione.calabria.it/calabriaeuropa>, nonché sul sito <http://regione.calabria.it/formazioneelavoro>.

Pena l'esclusione, le Domande di Agevolazione dovranno essere compilate on line. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, potranno presentare la propria candidatura a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC e, comunque, entro non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla medesima data.

Qualora il sistema per la presentazione delle candidature non fosse disponibile per un periodo superiore alle 24 ore successive e continuative, saranno in ogni caso garantiti dall'Amministrazione Regionale i termini dei trenta giorni previsti.

Accreditamento

Ai fini della candidatura occorrerà accedere, attraverso il portale <http://regione.calabria.it/calabriaeuropa>, alla piattaforma opportunamente predisposta, e accreditarsi, inserendo i dati anagrafici necessari, comprensivi di numero e tipo di documento di identità in corso di validità, numero di cellulare ed indirizzo email valido.

Al termine dell'accreditamento, il candidato riceverà via mail le credenziali di accesso e, contestualmente, via sms, sul proprio cellulare, una password temporanea della durata di dodici ore; decorso tale termine occorrerà procedere ad un nuovo accreditamento.

La password temporanea sarà richiesta al primo accesso alla piattaforma e consentirà di validare la procedura di accreditamento.

Le credenziali di accesso sono strettamente personali e, pertanto, non cedibili a terzi.

Al termine della fase di accreditamento, potrà essere effettuato l'accesso alla piattaforma. Il candidato si troverà in un ambiente dinamico che lo guiderà passo dopo passo fino al termine della procedura.

Candidatura

Il primo documento da compilare, solo ed esclusivamente on line, è la domanda di partecipazione, che dovrà essere stampata, sottoscritta, scansionata in formato pdf e caricata nell'apposita sezione della piattaforma.

Il candidato, successivamente, dovrà scansionare in formato pdf i seguenti allegati e caricarli nelle apposite sezioni della piattaforma:

Allegato 1 – Domanda di Agevolazione

Allegato 2 – Formulario di progetto

Allegato 3 – Piano degli investimenti;

Allegato 4 – Curriculum vitae di ciascuno dei proponenti

Allegato 5 – Documento di identità in corso di validità di ciascuno dei proponenti

Allegato 6 – Lettera di impegno a costituirsi e conferimento di mandato (solo nel caso di presentazione in forma associata)

Ogni file pdf non può superare la dimensione massima di 4 (quattro) MegaByte.

Per concludere regolarmente la procedura di candidatura occorrerà cliccare sul pulsante INVIA. L'utente, pertanto, riceverà sulla mail indicata in fase di accreditamento la comunicazione che l'operazione si è conclusa con successo.

Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame dall'Amministrazione Regionale.

L'utente potrà sostituire i documenti caricati, nel caso di errori, fino alla data di scadenza dell'Avviso e, in ogni caso, non dopo aver cliccato sul pulsante INVIA.

Nel caso in cui siano stati digitati erroneamente i dati anagrafici, occorrerà annullare la domanda ed eseguire nuovamente la procedura accreditamento. La cancellazione della domanda comporta la cancellazione in automatico di tutti gli allegati caricati sulla piattaforma. La cancellazione, sarà effettiva dopo aver cliccato sul pulsante ANNULLA, presente nella piattaforma e sul link di cancellazione ricevuto via mail.

Il candidato potrà visionare la domanda e i relativi allegati per tutta la durata dell'Avviso.

Alla scadenza dello stesso non sarà più possibile accedere alla piattaforma. Pertanto, sarà necessario, terminata la procedura, salvare, attraverso l'apposito tasto, la documentazione caricata a sistema.

Il possesso dei titoli e delle esperienze professionali è dichiarato da ciascun candidato sotto la propria responsabilità, mediante la sottoscrizione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammissibili le domande:

- predisposte secondo modalità difformi;
- con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta.

Saranno ammesse alle agevolazioni le domande valutate positivamente dall'apposita Commissione di valutazione fino esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si specifica che gli schemi allegati al presente avviso hanno valore esemplificativo e che per la presentazione della domanda occorrerà fare riferimento agli schemi disponibili sulla piattaforma on line.

ARTICOLO 10- ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La concessione delle agevolazioni verrà erogata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("de minimis").

Le candidature saranno valutate in osservanza di quanto stabilito nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza a seguito dell'apertura di apposita procedura scritta conclusasi positivamente il 4 aprile 2016.

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione verranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione Regionale. Ciascun componente della Commissione di Valutazione dovrà rendere dichiarazione di assenza di cause ostative/conflitti di interesse come da allegato 1 alla DGR n. 84 del 17/03/2017.

La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore.

L'esame istruttorio è volto ad accertare la completezza e la conformità formale della documentazione presentata, a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni fissati dal presente Avviso e a valutare nel merito le proposte progettuali.

L'esame istruttorio è articolato in due fasi di seguito descritte.

- 1. Ammissibilità:** verifica dei requisiti di accesso alla misura di finanziamento mirata ad accertare:
 - l'inoltro entro la scadenza di cui all'art 9;
 - l'ammissibilità dei soggetti proponenti di cui all'art. 4;

- la completezza della documentazione inviata, ovvero la regolarità formale della stessa;
- possesso dei requisiti di ammissibilità **di cui all'art. 5.**

Requisito	Documento	Presente		Ammissibilità		Note
		SI	NO	SI	NO	

In caso di non ammissibilità sarà inviata la comunicazione di **inammissibilità** al proponente, riportante le motivazioni del provvedimento assunto.

- 2. Valutazione:** I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata saranno valutati con i seguenti criteri:

Criteri di valutazione	parametri	Punteggi	
		fino a	Max
Finalità e coerenza progettuale	grado di coerenza esterna della proposta con gli obiettivi specifici della priorità di investimento e delle azioni del POR	15	30
	grado di coerenza esterna della proposta con gli obiettivi esplicitati nell'avviso	15	
Qualità progettuale	chiarezza espositiva della proposta progettuale	10	70
	sostenibilità economico/finanziaria della proposta	20	
	competenze tecniche e gestionali del soggetto proponente	15	
	fattibilità tecnica ed operativa del programma di investimento	15	
	completezza del quadro logico di progetto	10	

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti. Ad ognuno degli indicatori di cui alla griglia di valutazione, ove possibile, sarà attribuito un giudizio sintetico scelto tra 7 giudizi predeterminati secondo la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato o non valutabile	0/6
Insufficiente	1/6
Mediocre	2/6

Sufficiente	3/6
Buono	4/6
Discreto	5/6
Ottimo	6/6

Il punteggio attribuito da ogni membro della Commissione per ciascun criterio o sub criterio sarà quindi quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0/6 a 6/6) ed il massimo punteggio attribuibile per il criterio o subcriterio ($Pa = P_{max} * C$, dove Pa è il punteggio attribuito, P_{max} il punteggio massimo attribuibile per il criterio o subcriterio e C è il coefficiente corrispondente al giudizio espresso dai membri della Commissione).

Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione ad ogni criterio o sub criterio sarà quello risultante dalla media $((Pass1 + Pass2 + Pass3 + Pass...) / n)$, dove $Pass1$, $Pass2$, etc... sono i punteggi assegnati da ciascuno dei membri della Commissione e n è il numero dei commissari) dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte.

Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione della citate formule sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda unità decimale superiore o inferiore, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo numero decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario al momento della presentazione della domanda. Nel caso di presentazione di domanda in forma associata, per come previsto all'art. 8, si terrà conto dell'età media dei beneficiari al momento della presentazione della domanda.

A conclusione della fase di istruttoria e valutazione, la Commissione di Valutazione predispone l'elenco delle domande pervenute con l'esito della valutazione.

L'Amministrazione Regionale, preso atto degli esiti della valutazione, pubblica gli elenchi delle domande ammesse a finanziamento, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione. L'Amministrazione regionale, anche tramite il Soggetto Gestore, comunica al beneficiario l'ammissione alle agevolazioni richiedendo l'invio della documentazione eventualmente necessaria per la predisposizione dell'atto di adesione ed obbligo.

Il mancato invio della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, o quello fissato a seguito di motivata richiesta di proroga del beneficiario, determina la decadenza dalle agevolazioni.

ARTICOLO 11- PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE

Il provvedimento di ammissione e la stipula dell'atto di adesione individuano l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regolano i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riportano gli obblighi del beneficiario finale ed i motivi di revoca.

La mancata sottoscrizione dell'atto di adesione ed obbligo, a seguito di seconda convocazione ed in assenza di richiesta motivata di differimento del termine, comporta la decadenza dell'agevolazioni concesse.

Il perfezionamento del provvedimento di ammissione alle agevolazioni è condizionato alla:

- costituzione della società e iscrizione della stessa nel registro delle Imprese entro 60 giorni dalla stipula dell'atto di adesione per i soggetti che hanno presentato domanda quali futuri titolari/soci di imprese ancora da costituire;

- regolare apertura di partita IVA (iniziative in forma di impresa individuale);
- accreditamento presso il franchisor (esclusivamente per le iniziative in franchising);
- presentazione di un valido titolo di disponibilità della sede oggetto dell'iniziativa regolarmente registrato attestante la destinazione d'uso;
- indicazione di un conto corrente dedicato intestato all'impresa beneficiaria.

Tale documentazione dovrà essere prodotta nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del dell'atto di adesione ed obbligo di ammissione, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Durante l'attuazione del progetto e prima della concessione del singolo finanziamento, i beneficiari dovranno:

- a) indicare l'ubicazione dei documenti di spesa inerenti al progetto;
- b) evitare un doppio finanziamento delle spese sostenute e dichiarate;
- c) consentire l'accesso ai documenti di spesa almeno alle seguenti autorità: di gestione, di audit e di certificazione previste dal reg. (UE) n. 1303/2013;
- d) tenere una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- e) informare la Regione dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto finanziato;
- f) comunicare eventuali variazioni progettuali prima della scadenza del progetto;
- g) garantire la stabilità delle operazioni secondo quanto previsto all' articolo 18;
- h) garantire l'esposizione dei loghi del programma operativo, del FSE, del FESR e dell'Unione Europea fuori dalle sedi legali, sedi operative dove ha sede l'attività d'impresa che ha beneficiato del finanziamento, in conformità alla normativa comunitaria vigente e ai regolamenti regionali in materia;
- i) rispettare i termini per l'accettazione del finanziamento e avvio attività fissati dal presente Avviso;
- j) realizzare il progetto entro il termine massimo di 12 mesi (tale periodo decorre dalla data dell'atto di adesione); per motivate e giustificate richieste, da presentarsi entro i 30 giorni antecedenti la conclusione del progetto, può essere concessa una proroga di massimo 6 mesi), intendendosi per "progetto realizzato" l'attivazione dell'impresa e la realizzazione di quanto previsto da progetto;
- k) rispettare obblighi e le scadenze connesse alla rendicontazione della spesa;
- l) rispettare le procedure di acquisizione di beni e servizi;
- m) rispettare le normative europee, nazionali e regionali vigenti in materia ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva.

ARTICOLO 13 – AIUTI DI STATO

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi

finanziari precedenti dell'impresa; come periodo di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2 del Regolamento (UE) n.1407/2013: s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto del limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento (UE) n.1407/2013, art. 3 comma 8 e comma 9: per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda al testo integrale del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

ARTICOLO 14 - RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Le spese dichiarate sono verificate mediante il controllo di tutti i giustificativi di spesa.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai destinatari (con annotazione nei libri contabili ove previsti e senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai destinatari e comprovanti **l'effettivo pagamento da parte dei destinatari stessi nel periodo compreso tra la data di ammissione al finanziamento ed il termine di completamento del progetto.**

Si precisa inoltre che i destinatari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.

Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto della rendicontazione e della attestazione di spesa devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura "Progetto cofinanziato dal Fondo FSE – Por Calabria FESR FSE 2014-2020 – Azioni 8.5.3 – 8.2.5".

Ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, l'impresa trasmette, entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione del progetto (stabilita in 12 mesi decorrenti dalla data dell'atto di adesione, salvo proroghe), la seguente documentazione in originale:

- a) richiesta di liquidazione del saldo del contributo
- b) relazione conclusiva del progetto realizzato
- c) copia del rendiconto secondo gli schemi prodotti
- d) copia dei documenti di spesa e di pagamento
- e) prospetto contenente gli occupati della nuova impresa
- f) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi artt. 38 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, relative alla detraibilità/indetraibilità dell'IVA
- g) copia delle registrazioni contabili inerenti il progetto finanziato

Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia.

L'avvenuto pagamento deve essere comprovato dalla copia dei bonifici accompagnato dall'estratto del conto corrente dedicato ed attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio".

Nel rendiconto si attesta:

- che le spese riguardano effettivamente ed unicamente quelle contenute nell'elenco allegato al Progetto d'impresa presentato all'atto della domanda;
- che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;
- che l'impresa non è soggetta a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione; non ha in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/90 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni sia per la ditta che per gli amministratori.

Il procedimento di liquidazione potrà essere avviato solo a seguito della presentazione completa di tutta la documentazione prevista.

Per motivate e giustificate situazioni potrà essere richiesta, prima della scadenza sopra indicata, l'autorizzazione a prorogare i termini fissati per un periodo massimo di 6 mesi.

ARTICOLO 15 - VARIAZIONI DI PROGETTO

Sono ammissibili variazioni non sostanziali del progetto solo nel limite del 15% delle spese per cui si chiede il contributo e comunque entro il limite dell'importo del progetto ammesso a finanziamento, purché comunicate prima della scadenza del progetto e autorizzate dall'amministrazione regionale e comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso pubblico.

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per ogni progetto di impresa è prevista l'erogazione di incentivi pari ad un importo massimo di 30.000,00, fatto salvo il caso di presentazione della domanda in forma associata per il cui importo massimo si rimanda a quanto previsto all'art. 8.

Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto in tre soluzioni come di seguito indicato:

- erogazione di una prima anticipazione, pari al 30% del contributo concesso, al provvedimento di ammissione, alla stipula dell'Atto di adesione di cui all'art.11, alla presentazione di garanzia fideiussoria di importo pari all'80% del contributo pubblico concesso o in alternativa mediante erogazione del contributo da calcolarsi sulla base della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute per un importo pari ad almeno il 30% dell'investimento massimo ammissibile (quota pubblica + quota privata);
- erogazione di una seconda anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, a fronte di presentazione di regolare rendicontazione per un importo pari al 30 % del progetto a copertura della prima anticipazione, nel caso in cui sia stata presentata una garanzia fideiussoria di importo pari all'80% del contributo pubblico, o in alternativa mediante erogazione del contributo da calcolarsi sulla base della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute per un importo pari ad almeno l'80% dell'investimento massimo ammissibile (quota pubblica + quota privata);
- erogazione del saldo a consuntivo, pari al 20% del contributo concesso, previa acquisizione dei documenti elencati all'art. 14, a seguito del collaudo finale dell'iniziativa

Il collaudo finale, da parte dell'Amministrazione regionale o da parte del Soggetto Gestore è finalizzato a verificare la corretta realizzazione del progetto.

La predetta garanzia fideiussoria deve avere la forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o deve essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui al D.Lgs. n. 141/2010 e ss.mm.ii., tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016.

La garanzia fideiussoria (redatta utilizzando il fac-simile che sarà pubblicato sul sito della Regione Calabria <http://regione.calabria.it/calabriaeuropa>) deve avere una durata iniziale pari a 12 mesi, a partire dal rilascio fino allo svincolo da parte della Regione Calabria a seguito della verifica e approvazione della rendicontazione finale e non può essere inferiore alla data del collaudo finale. La Regione Calabria si riserva la facoltà di accettare o meno la fideiussione presentata. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati.

A seguito dell'accertamento da parte della Regione Calabria, ovvero dal Soggetto gestore, dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati dei collaudi effettuati, si procede alla erogazione a saldo del contributo o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

La liquidazione dell'aiuto avviene a seguito della verifica della regolarità e pertinenza della documentazione prodotta e delle risultanze dei controlli in loco già esperiti.

Eventuali irregolarità rilevate sospendono i termini del pagamento fino alla produzione, comunque non oltre i sei mesi, da parte della ditta interessata, di idonea documentazione probante l'avvenuta regolarizzazione.

I soggetti beneficiari dovranno utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva, attraverso cui effettuare i pagamenti delle spese e incassare le quote di contributo. I pagamenti non potranno essere regolati per contanti o assegni, saranno ritenuti ammissibili solo pagamenti avvenuti tramite RID, RIBA, bonifico bancario, carte di pagamento o altri metodi assimilabili.

ARTICOLO 17 - DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile con alcun'altra agevolazione contributiva o finanziaria pubbliche previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme di incentivazione in genere, per i medesimi costi ammissibili all'art. 65 comma 11 (Reg.(UE) n. 1303/2013).

Le imprese che avessero presentato domanda di agevolazione per gli stessi investimenti a valere su altra/e normativa/e, per le quali non sono ancora noti gli esiti dell'istruttoria, s'impegnano a fornire, e successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici, comunicazione di rinuncia al/i contributo/i cui intende rinunciare.

ARTICOLO 18 - PRINCIPIO DI STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 l'Amministrazione concedente accerterà che l'investimento, una volta completato sia mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

Si considera che le imprese e gli Studi di cui al precedente art. 4 non abbiano rispettato l'obbligo di mantenimento dell'investimento nel caso in cui entro 3 anni dal pagamento finale al beneficiario si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione dell'attività al di fuori del territorio regionale. In tal caso la Regione Calabria procederà al recupero. Il recupero non sarà dovuto in caso di cessazione dell'attività produttiva dovuta a fallimento non fraudolento.

ARTICOLO 19 - CONTROLLI

L'Amministrazione regionale, anche tramite il soggetto gestore, procederà a controlli secondo le seguenti modalità:

Dopo la comunicazione degli esiti istruttori

Prima della data di sottoscrizione dell'atto di adesione, l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procede ad effettuare controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti auto dichiarati.

Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il Soggetto Gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il destinatario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dall'atto di adesione e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese. In ordine ad eventuali attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 ed il 70%.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e conseguente revoca del contributo.

ARTICOLO 20 - DECADENZA DAI BENEFICI E REVOCA

La decadenza e la revoca conseguenti alla verifica effettuata, determinano, la perdita del beneficio.

Costituiscono cause di decadenza:

- mancata costituzione dell'impresa entro 60 giorni dalla data della stipula dell'atto di adesione per i soggetti che hanno presentato domanda quali futuri titolari/soci di imprese ancora da costituire;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;

- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità degli artt. 4 e 5 , accertata attraverso i controlli di cui all'art. 19;
- mancata sottoscrizione dell'atto di adesione;
- mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 12, lettere b), d), e), i), m).

Costituiscono cause di revoca:

- mancata presentazione della rendicontazione;
- accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale;
- mancato rispetto dell'art. 18;
- mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 12, lettere c), e), g), h), j), k).

Con la decadenza e la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di decadenza o revoca totale danno luogo alla revoca parziale del contributo:

- la non completa realizzazione del programma investimento e/o non corretta rendicontazione finale del programma di investimento;
- la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

L'atto di decadenza o revoca costituisce in capo alla Regione Calabria il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto rimborsabile concesso, maggiorato di interessi legali ed eventualmente di mora, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine la Regione Calabria, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

ARTICOLO 21 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In conformità con quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013, il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a conservare a disposizione della Regione, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute – sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.

Il soggetto beneficiario deve provvedere ad una corretta gestione e tenuta del fascicolo dell'operazione secondo i criteri e le modalità prescritte nel documento recante la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.

ARTICOLO 22 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Il soggetto beneficiario, in tema di informazione e pubblicità, è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 23 - MODULISTICA E INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso Pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Settore 6 – “Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali” Cittadella regionale Viale Europa - Località Germaneto 88100 Catanzaro

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 6 “Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali”.
- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Settore 6 – “Mercato del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Politiche Attive e Passive, Ammortizzatori Sociali” Cittadella regionale, Viale Europa - Località Germaneto 88100 Catanzaro

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

ARTICOLO 24 - INFORMATIVA E TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il trattamento dei dati forniti alla Regione Calabria a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Calabria per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Calabria, Giunta Regionale.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso Pubblico, prima della stipulazione della convenzione, qualora se ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione, dei diritti nei confronti della Regione Calabria.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso pubblico.

ARTICOLO 26 - INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'attuazione del presente Avviso o in relazione allo stesso, il foro competente è quello di Catanzaro.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.